

ticato dei casi nei quali lo sperimento della conciliazione fallisce. Sebbene, i dati statistici ci insegnano che nella immensa maggioranza dei casi la conciliazione riesce, nel caso inverso, non avrei voluto che all'operaio; il quale ha tentato il mezzo di conciliazione, da questo tentativo non traesse alcun profitto.

Epperò aveva ideato questo sistema, o, se volete, questo espediente. Ognora che l'operaio, pel quale la legge è fatta ha accettata la proposta di amichevole conciliazione, e che essa non viene accettata dall'altra parte, contro cui la legge è diretta, e ognora che l'ufficio di conciliazione, abbia espresso avviso favorevole all'operaio, io proponevo che l'operaio godesse di diritto il gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio davanti al pretore, se la causa è di competenza del pretore, davanti al tribunale, se la causa è di competenza del tribunale, ma in ogni caso senza creare una nuova giurisdizione.

Si volle invece la giurisdizione fino alle lire cento; e pel di più, dato l'insuccesso della conciliazione, si è lasciato l'operaio senza nessun presidio. Ora io domando perchè non introdurre nella legge una disposizione che dia almeno modo all'operaio, quando tutte le apparenze del diritto sono dalla sua parte, di far valere meglio e con prontezza e senza spesa le sue ragioni nella giurisdizione ordinaria, anche se superano per valore le lire cento?

Evidentemente la mia proposta forma un temperamento tra le proposte dei colleghi Maffi, Facheris, Pugliese, Fratti ed altri, insomma di tutti quelli, che avrebbero voluto l'aumento della competenza (che io, fedele ai principii miei, non ho votato) e la risoluzione testè votata dalla Camera, e per cui la giurisdizione fu consacrata, ma nel limite di 100 lire.

Postochè (io dico ai nostri colleghi della estrema sinistra), codesto aumento di competenza voi non l'ho avete ottenuto; postochè voi siete stati frustrati nei vostri ideali; postochè io lo fui nel mio, contrario a ogni altra giurisdizione oltre quella dei tribunali ordinari, si offre nella singolarità del caso un punto in cui le nostre idee, pur così radicalmente diverse, trovano un nesso.

Per la risoluzione testè votata la competenza è limitata a lire 100, ma in tutti gli altri casi di dissidio contemplati nell'articolo

8, l'operaio non può andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, se prima non è passato per la trafila dell'ufficio di conciliazione. Ed io applaudo altamente a questo concetto, perchè so che da quest'ufficio, usciranno sempre le 90 cause su 100 appianate di comune accordo anche quando esse superano per valore le cento lire. Ma vi saranno quei rari casi, rari fortunatamente altrettanto quanto nella competenza delle 100 lire, in cui le parti non saranno state conciliate.

Ora domando: perchè obbligate questa gente a passare pel tramite dell'ufficio di conciliazione e non le permettete di accedere subito l'autorità giudiziaria? Certo per uno scopo pratico. Ma non vi avvedete che invece di semplificare, non fate che raddoppiare gli organismi di giustizia se permettete che l'operaio esca dall'ufficio di conciliazione neanche con un titolo che manifesti lo svolgimento che la controversia ebbe nel campo conciliativo, seppure egli siasi trovato di fronte a uno strapotente industriale, contro cui è rivolta la legge, perocchè, lasciatemelo ripetere, questa legge non è fatta in favore degli industriali, ma degli operai soltanto, i quali, pur essendo dalla parte del torto, abbiano sdegnosamente respinto la conciliazione!

Tale sarebbe per le più importanti contese il risultato del disegno di legge, non tenendo conto del tempo perduto e delle noie patite; e per quanto la legge vieti, apparentemente l'intervento del legale la mercede allo stesso, capirete bene che nascerà anche una categoria speciale di legulei o di *paglietta*, se così vi piace chiamarli, i quali non mancheranno d'essere gli intromettitori di simili inutili conati di conciliazione e di carpire qualche soldo agli operai.

Or bene, a rendere più efficace l'istituto appunto nelle più gravi contingenze, sono dirette le aggiunte che ho proposte a questo articolo. Con le quali non ho inteso di creare una novità; ho trovato una disposizione analoga nel Codice di procedura civile, che funziona meravigliosamente, quella contenuta nell'articolo 402. Per le cause commerciali, dice questo articolo (e lo dice in considerazione del tecnicismo speciale della materia), quando si tratti di esaminare conti, libri, registri, saranno nominati uno o tre arbitri conciliatori. Ufficio di questi arbitri è di conciliare le parti; se la conciliazione non riesce di dare il loro parere. Così vorrei che funzionasse